



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENT. N.
REG.G.N.
CRON. N.
REP. N.

Il Giudice di pace di Gioiosa Jonica -**Avv. Ferdinando Iacopino** - ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 363 Reg. Gen. A.C. dell'anno 2003 , avente ad oggetto "*indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.*", passata in decisione all'udienza del 13.06.2003, vertente

TRA

Mxx Francesco, nato a Grotteria l'1.5.xxxx, ivi residente alla Via xxx n. 118, ed elettivamente domiciliato, per il presente procedimento, in Marina di Gioiosa Jonica alla Via Pitagora n. 2 presso e nello studio dell'**Avv. Gabriella Lupis** dal quale è rappresentata e difesa in forza di mandato in calce all'atto introduttivo del giudizio;

ATTORE

E

La Fondiaria - SAI S.p.A.(già SAI S.p.A.) in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Roccella Jonica al V.le XXV Aprile n. 13/A presso e nello studio dell'**Avv. Antonio Cianflone** del foro di Locri che la rappresenta, in forza di procura in calce alla copia dell'atto di citazione notificato.

CONVENUTA

CONCLUSIONI DELLE PARTI

All'udienza dell'13.06.2003 le parti hanno concluso come da verbale di causa riportandosi alle conclusioni formulate nei propri scritti difensivi.

Precisate le conclusioni, questo Giudice, ritenuta la causa matura, la tratteneva in decisione.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato in data 27.03.2003 l'attore, premettendo:

- Che dal 27.04.1998 al 25.04.2002 è intercorso tra l'attore e la compagnia Sai S.p.A. un contratto di assicurazione per la responsabilità civile auto, polizza n. 217189692/05 per la propria autovettura tg. AV 970JJ;
- che la predetta società assicuratrice fa parte delle compagnie sanzionate in via definitiva dal Consiglio di Stato con sentenza n. 129 del 27.2.02 con la quale è stata confermata la multa irrogata dall'autorità antitrust, pari a 700 miliardi, a tutte le società di assicurazione che hanno partecipato ad un *accordo di cartello* vietato dalla legge e che ha avuto come effetto immediato e consequenziale l'illegittimo aumento del costo della polizza con ingiusto profitto per le società di assicurazione e relativo ingiusto danno per i contraenti;

conveniva in giudizio dinanzi al Giudice dell'intestato Ufficio la stessa Compagnia chiedendo, pertanto, la condanna della stessa alla restituzione della somma indebitamente percepita ed ammontante complessivamente ad Euro 374,25 corrispondente all'aumento pari al 20% del costo totale dei premi versati dall'attore nel periodo di copertura della polizza o quella somma maggiore o minore accertata in corso di causa, oltre interessi, spese e competenze del giudizio.

Si costituiva la Compagnia convenuta la quale, preliminarmente, eccepiva la mancanza dei presupposti sostanziali e processuali della domanda, l'incompetenza per materia del giudice adito ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 della L. 287/90, dovendosi ritenere competente la Corte d'Appello competente per territorio. Eccepiva, altresì, l'incompetenza territoriale dello stesso giudice, dovendo ritenersi

esclusivamente competente l'A.G. del luogo ove ha sede la Direzione dell'impresa ovvero quella del luogo ove ha sede l'agenzia in cui il contratto è stato stipulato. Eccepsiva, inoltre, l'intervenuta prescrizione del diritto. Nel merito deduceva l'infondatezza della pretesa avversaria e chiedeva in via riconvenzionale decisione con efficacia di giudicato ex art. 34 c.p.c sulla validità del contratto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Prima di addentrarci nell'esame delle eccezioni sollevate preliminarmente dalla convenuta e nel merito della causa, appare opportuno, a parere di questo giudicante, ricostruire, sia pure brevemente, la vicenda contenziosa dalla quale scaturisce la vertenza *de qua*.

§1.1 - l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, istituita con legge 10 ottobre n.287, con propria deliberazione dell'8 settembre 1999, adottata ai sensi dell'art. 14, comma 1, della legge 287/90, disponeva l'avvio di istruttoria, finalizzata all'accertamento della violazione delle norme sulla concorrenza da parte di talune società assicuratrici nell'ambito dello specifico settore RC Auto, obbligatoria *ex lege* .

L'antecedente di tale decisione era costituito dalle risultanze di un'analisi campionaria condotta dal Centro Tutela Concorrenza e Mercato della Guardia di Finanza che aveva quale proprio oggetto e scopo la verifica dell'esistenza di una intesa restrittiva della concorrenza, in relazione alle concrete modalità di assunzione delle polizze per l'assicurazione auto posta in essere da 39 imprese di assicurazione, operanti in Italia nel settore Rc Auto, compresa la società convenuta.

In particolare, era emerso che alcune compagnie assicuratrici avevano imposto ai clienti la stipula di polizze RCA - com'è noto obbligatorie per legge sia per le autovetture sia per i ciclomotori - congiuntamente a quelle relative all'assunzione del rischio incendio e furto, che obbligatorie non erano e non sono.

A seguito di verifiche ispettive svolte nel settembre del 1999 presso le sedi di lacune imprese di assicurazione coinvolte e, presso l'associazione di categoria - ANIA - veniva inoltre rinvenuta altra documentazione comprovante anche un'attività di scambio di informazioni, avente ad oggetto, tra l'altro, i premi commerciali e le condizioni contrattuali, realizzata da numerose imprese di assicurazioni attraverso il ricorso ad una società esterna (la **RC Log**).

Si addiveniva, così, all'estensione oggettiva e soggettiva del procedimento, al fine di verificare se lo scambio di informazioni tra le imprese di assicurazione concretizzasse una violazione dell'art. 2 della legge 287/90. In senso soggettivo l'estensione riguardava ulteriori 14 imprese di assicurazione, nonché la stessa RC Log.

Al termine di tale indagine risultava che il **circuito informativo istituzionalizzato** realizzato dalle imprese era ritenuto idoneo ad incidere in modo decisivo sulle scelte di prezzo in danno dei consumatori.

In realtà, da un esame della struttura del mercato e della politica tariffaria posta in essere dalle società oggetto di indagine, L'autorità rilevava come i dati relativi al differenziale dei premi praticati dalle società assicuratrici in raffronto con quelli *"praticati nei paesi europei, scaturente dal periodo della regolamentazione tariffaria, sarebbe stato colmato già alla fine del 1996. Pertanto, l'evoluzione dei prezzi successiva non può essere spiegata con la necessità di recuperare i margini persi a causa delle tariffe amministrare, ma deve essere ricercata in utili più elevati e/o maggiore inefficienza delle imprese. Nel solo triennio 1996-1999 i premi in Italia sono aumentati del 36% rispetto alla media UE; ciò vuol dire che se i premi italiani avessero seguito evoluzioni analoghe a quelle della media degli altri paesi europei, i consumatori italiani avrebbero risparmiato per la sola RCA, nel 1999, premi per circa 7 miliardi di lire"*.

Per l'Autorità Antitrust l'abnormità di tale politica tariffaria balzava ancor più evidente ove si fosse tenuto conto che la stessa era stata adottata in un "*settore caratterizzato da una elasticità della domanda di mercato molto rigida, essendo tale assicurazione obbligatoria. In altri termini , a fronte di un aumento generalizzato dei premi, l'unico strumento a disposizione dell'utente finale è la rinuncia dell'utilizzo del veicolo, essendo anche estremamente limitato il numero di utenti che cambia impresa alla ricerca di premi più convenienti...*".

In questo contesto, **caratterizzato da una concorrenza solo virtuale**, esistendo numerose barriere all'entrata nel mercato, un ruolo decisivo, secondo l'Autorità Garante, sarebbe stato svolto dalla società RC Log che ha effettuato per le società assicuratrici interessate un'attività diretta all':<<*organizzazione e la predisposizione di appositi osservatori, ai quali partecipano esclusivamente imprese di assicurazione*>> prestando, inoltre, la propria opera ad una serie di attività, tra le quali la "*costruzione, mediante l'esame delle informazioni sui sinistri e la messa a punto di sistemi di **risk scoring**, di strutture tariffarie per rischi di massa*".

§1.2 - Alla luce dell'insieme dei dati acquisiti durante l'inchiesta, l'Autorità multava numerose compagnie di assicurazione tra le quale l'odierna convenuta. Ne è seguita un'appendice giudiziaria che ha contrapposto dinanzi al Giudice Amministrativo le imprese sanzionate all'Autorità Garante che hanno agito per l'annullamento del provvedimento sanzionatorio, dapprima dinanzi al TAR del Lazio e, poi, dinanzi al Consiglio di Stato, quest'ultimo, con propria sentenza resa in data 26.2.2002 a conferma della sentenza del Giudice amministrativo di primo grado, ha statuito la legittimità del provvedimento dell'autorità impugnato dalle Società Assicuratrici **affermando la sussistenza di una pratica tra le stesse lesiva del libero mercato e della concorrenza.**

Con D.L. 8.2.2003 n. 18 si è modificato l'art. 113 c.p.c. Il comma, escludendo dal giudizio di equità di contratti di massa. Con legge di conversione n. 63 del 7.4.2003, all'art. 1 bis, si è, tuttavia, statuito che il testo novellato dell'art. 113 secondo comma, non venisse applicato alle cause già in corso prima dell'emanazione del decreto legge.

* * * * *

Avendo presente la vicenda contenziosa così come in premessa riassunta, può adesso essere esaminata, nel merito la specifica doglianza dedotta nel presente procedimento.

La domanda proposta dall'attrice è fondata e merita accoglimento.

Questo giudice ha avuto già modo di pronunciarsi in merito ad analoghe domande proposte contro diverse compagnie assicuratrici (tra l'altro, v. sent. 129/2002 emessa nel Proc. n. 244//2002 R.G. A.C. tra Giordano Giuseppe e Compagnia Lloyd Adriatico S.p.A.), né ritiene sussistenti, nella vicenda *de qua*, elementi che possano giustificare diverso orientamento.

La compagnia convenuta sostiene che il Giudice adito non sarebbe competente per materia dovendo la domanda proposta essere qualificata giuridicamente non come ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. bensì come risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., con conseguente competenza funzionale della Corte d'Appello.

L'eccezione preliminare d'incompetenza funzionale del Giudice adito a parere di questo giudicante deve essere respinta, perché infondata, atteso che nel caso di specie questo Giudice ritiene che l'azione proposta debba essere inquadrata nella fattispecie delineata dall'art. 2033 c.c. che disciplina l'indebito oggettivo, secondo cui *“chi esegue un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato”*.

Tale qualificazione assorbe ogni altra considerazione in relazione alla presunta incompetenza del giudice adito a favore della Corte d'Appello in quanto per

espresso dettato normativo la competenza della Corte d'Appello riguarda solo ed esclusivamente le ipotesi aventi ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno e le azioni di nullità del contratto.

Tale impostazione (indebito oggettivo) appare giuridicamente la più corretta dal momento che sia la dottrina che la giurisprudenza ritengono pacificamente e concordemente che l'art. 2033 c.c. si applichi indipendentemente dalla presenza di un sottostante contratto. Pertanto l'attore non è vincolato a richiedere la nullità parziale/totale, originaria o sopravvenuta del contratto che ne è alla base.

Il pagamento dell'indebito non è, infatti, né un negozio né un atto, ma un fatto giuridico che consiste nell'aver pagato senza esservi tenuto.

L'attore non ha l'onere di provare l'esistenza o la validità del negozio giuridico per effetto del quale la somma fu pagata: il negozio sottostante nel processo viene in considerazione come semplice fatto storico e non come fonte di diritti e di obblighi essendo il versamento della somma preso in considerazione come mera attività materiale e per effetti estranei al rapporto negoziale (Cass. 78/4963; in tal senso in dottrina: P. Cendon, nel commentario al cod. civ. secondo cui *“l'azione di ripetizione d'indebito è distinta e sganciata dall'azione di nullità e dalla relativa eccezione”*).

In dottrina viene anche ravvisato il fondamento dell'indebito oggettivo nell'ingiustificato arricchimento della controparte, dal momento che l'aver eseguito una prestazione non dovuta necessariamente determina un arricchimento dell'*accipiens* (Novissimo Digesto: cfr Rescigno; V. anche Cass. Civ. Sez. II 19.4.1993 n. 4583).

Nella fattispecie in esame ricorre l'ipotesi dell'indebito delineato poiché si è eseguito un pagamento maggiore di quello dovuto, nel qual caso il *solvens* ha diritto

alla restituzione della parte indebitamente corrisposta in più (Cass. Civ. sez. II 14.2.1979 n. 963; Cass. Civ. n. 2432/1987 e n. 2513/1987).

La condotta posta in essere dalle compagnie assicurative multate, tra cui la convenuta La Fondiaria- SAI S.p.A., in violazione della normativa posta a tutela della concorrenza, ha avuto come effetto un aumento ingiustificato delle polizze. L'aver pagato più di quanto dovuto, senza alcuna causa giustificativa contrattuale, legittima la richiesta avanzata da parte attrice di restituzione somme.

Ritiene questo Giudice che prova indiretta dell'ingiustificato pagamento sia il provvedimento antitrust, provvedimento che ha resistito al vaglio di due gradi di giudizio, (TAR e Consiglio di Stato) per cui non pare possa essere revocato in dubbio. La condotta illecita posta in essere dalle compagnie è, quindi, provata e giustifica la *condictio indebiti sine causa*.

Per completezza d'indagine, questo giudicante ritiene, tuttavia, esistente la propria competenza anche nell'ipotesi in cui la domanda deve essere qualificata come risarcimento danni, poiché l'azione non è stata esercitata ai sensi della normativa antitrust, competendo tale mezzo di tutela non ai singoli consumatori ma alle imprese che operano nel sistema.

Ai sensi dell'art. 33 della L. 287/90 la competenza del Giudice di Pace viene meno, infatti, solo nei rapporti tra imprese: così ad esempio quando una Compagnia assicuratrice, ritenendosi danneggiata, citi in giudizio un'altra compagnia, per violazione della normativa a tutela della concorrenza.

Quando è il singolo consumatore che agisce per la tutela di un proprio diritto nei confronti della Compagnia d'Assicurazioni, la competenza – indipendentemente dalla qualificazione giuridica della domanda attorea – spetta al giudice competente per valore.

Quindi se la domanda è inferiore ai 2.582,28 Euro (€ 5.000.000), come nel caso di specie, la competenza spetta al Giudice di Pace. Tale tesi trova il conforto della Suprema Corte la quale ha statuito *...”che le norme di cui alla L. 287/90, dirette a vietare la formazione di intese suscettibili di pregiudicare il commercio, impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato comune, sono rivolte agli imprenditori commerciali legittimati ad avvalersene per ottenere l’effettiva libertà di concorrenza. L’utente singolo non può ritenersi direttamente investito dalla legittimazione giuridica a dolersi di asserite violazioni poste in essere da un’impresa o da un gruppo di imprese traendo solo in via riflessa e indiretta vantaggio dai generali benefici della libera concorrenza di mercato....”* (Cass. Civ. 4.3.1999 n. 1811). Sul punto anche la dottrina è concorde (G. Alpa e V. Levi in “I diritti dei consumatore e degli utenti”).

In via amministrativa si è dimostrato che la Compagnia convenuta ha concluso un accordo di cartello vietato dalla L. 287/90 con conseguente aumento indebito del premio di polizza, il tutto a scapito del consumatore, sottoposto unilateralmente ed indebitamente, a condizioni contrattuali più gravose.

Tale comportamento contrattuale posto in essere dalla Compagnia di assicurazioni integra quanto meno la violazione dell’obbligo di correttezza e buona fede previsto dall’ art. 1175 c.c., obbligo cui devono uniformarsi debitore e creditore

La buona fede o correttezza del venditore vieta allo stesso di abusare del suo diritto e della sua posizione dominante. Il consumatore, pertanto, ha diritto ad una tutela giurisdizionale per violazione dei principi di correttezza, trasparenza ed equità posti alla base del rapporto contrattuale.

Sulla incompetenza territoriale del giudice adito: l’eccezione non ha pregio. L’attore, ai sensi dell’art. 1469 bis cc, comma 3° - n. 19, ha citato dinanzi al giudice del foro di residenza o domicilio del consumatore. A tal proposito è opportuno

ricordare che con sentenza 11282 del 28.8.2001, il cui contenuto è pienamente condiviso da questo giudicante, la Corte di Cassazione ha considerato vessatoria la clausola che individua un foro coincidente con uno di quelli previsti dagli artt. 18 e 20 c.p.c., se diverso da quello del consumatore.

Sulla eccezione di prescrizione ex art. 2952 c.c. del diritto fatto valere: anche questa doglianza non merita accoglimento. Ritiene quest'organo giudicante che non debba applicarsi al caso di specie la prescrizione annuale ex art. 2952 c.c. trattandosi non di diritto nascente direttamente dal contratto di assicurazione ma di diritto scaturente da un'obbligazione indebita.

Le superiori argomentazioni risultano assorbenti rispetto ogni altra censura dedotta da parte convenuta con particolare riguardo alla domanda riconvenzionale di decisione con efficacia di giudicato ex art. 34 c.p.c. sulle eccezioni preliminari.

Le doglianze di parte convenuta sulla **infondatezza della domanda** vanno altresì, respinte ritenendo, questo Giudice, raggiunta la prova sia sull'*an* che sul *quantum*.

È da premettere che la presente vertenza, stante il valore contenuto della domanda entro Euro 1.032, rientrerebbe tra quelle che, secondo la disciplina previgente, poteva essere decisa secondo equità.

In seguito all'entrata in vigore al D.L. 8.02.2003 n. 18 la vertenza *de qua* va decisa secondo diritto, anche alla luce dell'art. 115, 2° co. c.p.c.

In particolare questo Giudice ritiene provata la domanda attorea, sia con riferimento all'*an* che con riferimento al *quantum* richiesto, potendo avvalersi direttamente della conoscenza di fatti, provvedimenti amministrativi e giurisdizionali divenuti estremamente notori ed acquisiti al di fuori del processo.

Per giurisprudenza costante, per la sussistenza del fatto notorio occorre che esso abbia una distinta identità storica che si imponga alla osservazione o percezione

della collettività, sicché al Giudice, privato di ogni valutazione critica, non resta che constatarne gli effetti e valutare il fatto soltanto ai fini delle conseguenze giuridiche.

In secondo luogo è necessario che esso sia di comune conoscenza, anche se limitatamente al luogo dove è invocato, o perché appartenente alla cultura media della collettività ivi stanziata, ovvero perché le sue ripercussioni siano ampie ed immediate al punto che la collettività ne faccia esperienza comune anche in vista della sua incidenza sull'interesse pubblico che spinge ciascuno dei componenti la collettività a conoscerlo.

In presenza di eventi di carattere generale ed obiettivo che, proprio perché tali, non hanno bisogno di essere provati nella loro specificità, perché muniti di un grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile, il Giudice può avvalersi direttamente della conoscenza del fatto divenuto notorio, anche acquisita al di fuori del processo, per la decisione della causa (*Cass. Civ. Sez. II n. 7257/86; Sez. Lav. N. 2379/86; Sez. Lav. n. 2256/86; Sez. Lav. n. 267/95*).

Nel caso di specie, questo Giudice ritiene di comune esperienza ed acquisito dalla collettività in maniera indubitabile ed incontestabile il fatto dell'aumento ingiustificato delle polizze assicurative ed il grado di incidenza dello stesso nella misura media del 20% sui premi pagati dagli assicurati, anche a seguito della campagna giornalistica e televisiva ed ai dibattiti che ne sono derivati

In relazione all'ammontare della somma che la convenuta è tenuta a restituire, la stessa può essere determinata, sulla base delle superiori dissertazioni e dei documenti prodotti, in Euro 374,25 pari al 20% dei premi pagati dall'attore nel periodo di vigenza del contratto di assicurazione. Il criterio di calcolo adottato tiene conto anche delle conclusioni cui perviene l'Autorità Antitrust sul punto relativo al *quantum* degli indebiti aumenti applicati dalle Compagnie sanzionate e che ben possono essere accettate da questo Giudice come idoneo fatto notorio in merito.

Alla cifra come sopra quantificata vanno aggiunti interessi legali dal pagamento dei ratei di premio all'effettivo soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con distrazione a favore del procuratore antistatario.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Gioiosa Ionica, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:

- **Accoglie la domanda** proposta da Mxx Francesco per come rappresentato e difeso, contro la convenuta Compagnia La Fondiaria-SAI S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t. e, per l'effetto

- **Condanna** la Compagnia convenuta alla ripetizione, in favore dell'attrice per le causali di cui in motivazione, della somma di Euro **374,25** oltre interessi legali dal pagamento dei ratei di premio all'effettivo soddisfo;

- **Condanna** la convenuta al pagamento delle spese e competenze del presente procedimento che liquida in complessive Euro **125,16** di cui Euro 5,16 per spese, Euro 60,00 per diritti ed Euro 60,00 per onorario di avvocato; oltre 10% rimborso forfettario, CPA ed IVA come per legge. Distrazione in favore del procuratore antistatario.

Gioiosa Ionica, li 17.09.2003

***Il Giudice di Pace
(Avv. Ferdinando Iacopino)***

